

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
CARATTERI DISTINTIVI E FAC-SIMILE DELLA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ITL DI AVVIO
ATTIVITÀ**

In sede di conversione del d.l. 21/10/2021 n. 146, la legge 17/12/2021 n. 215 ha modificato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (*) e introdotto, dal 21 dicembre scorso, il nuovo obbligo del committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Per consentire un corretto adempimento dell'obbligo di cui si tratta:

- a) con la nota 11/1/2022 n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito "prime indicazioni" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- b) accludiamo un fac-simile della comunicazione da trasmettere via mail (gli indirizzi di posta elettronica degli ITL sono elencati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022);
- c) giova riepilogare di seguito i caratteri distintivi del ("**genuino**") lavoro autonomo occasionale e il relativo regime contributivo, assicurativo e fiscale.

Ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, può essere definito lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; per l'INPS, inoltre, l'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza (circolare n. 9/2004 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2004).

I caratteri distintivi del lavoro autonomo occasionale possono pertanto essere individuati:

- nell'**assenza del coordinamento con l'attività del committente**;
- nella **manca nza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale**;
- nel carattere episodico dell'attività;
- nella **completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione**.

Circa gli **aspetti contributivi**, sussiste l'obbligo di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 soltanto qualora gli emolumenti dallo stesso

(*) **Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**

"(...) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)".

complessivamente percepiti nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, eccedano Euro 5.000,00 (€ cinquemila/00) lordi, e a decorrere da tale momento – a tal proposito, il lavoratore ha l'onere di comunicare a ogni committente il superamento del citato importo ricevuto a titolo di corrispettivo, per consentirgli l'assoggettamento ai contributi diramati ogni anno dall'INPS (quelli del 2021 sono stati pubblicati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021). Di conseguenza, superata la predetta fascia di esenzione, il committente deve/i committenti devono versare i contributi previdenziali (di cui 1/3 a carico del lavoratore) sugli ulteriori emolumenti corrisposti nell'anno. Il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento dei compensi.

Per quanto concerne l'assoggettamento all'**assicurazione INAIL** contro gli infortuni e le malattie professionali, **le attività di lavoro autonomo occasionale ne sono escluse proprio in funzione delle mancanze di coordinamento con il committente** e di continuità delle prestazioni (circolare INAIL n. 22/2004 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 12/2004). **La qual cosa a dimostrazione che un "genuino" rapporto di lavoro autonomo occasionale è, di regola, svolto in un luogo diverso dalla sede del committente, ossia nell'abitazione del lavoratore o in altro luogo dallo stesso scelto e nel quale non abbia rischi infortunistici di sorta/tout court, diversi da quelli che sopporta, appunto, in casa o nel posto individuato per occuparsi delle sue abituali attività** (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'uso del proprio personal computer).

Per quanto riguarda il fisco, il reddito di lavoro autonomo occasionale è soggetto a una ritenuta (a titolo di **acconto** d'imposta) del 20%, da trattenere al momento della sua erogazione.

All'ITL di _____

ITL. _____occasionali@ispettorato.gov.it

**OGGETTO: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - Comunicazione preventiva
di avvio dell'attività.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla nota INL n. 29/2022, si comunicano le seguenti informazioni sull'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale.

COMMITTENTE: _____, con sede in _____ (____), Via _____ n. __, C.F. e partita IVA _____.

LAVORATORE: Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ (____), Via _____ n. __, C.F. _____.

LUOGO DELLA PRESTAZIONE: _____ (____), Via _____.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: _____.

DATA DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: __/__/____.

DATA DI FINE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: __/__/____.

COMPENSO: _____.

Distinti saluti.